

REGOLAMENTO SUL PRESTITO SOCIALE

Art. 1

In attuazione dell'Art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop Nazionale, (che si allega al presente) è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

Ove ricorrerono i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2

Per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i locali e le Sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) articolo 4 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 21 del presente Regolamento;
- h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio persona fisica è quello fissato dalla legge [ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali]. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale, dietro presentazione del Libretto Nominativo.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, con un preavviso di almeno 24 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali. Nel caso di rimborsi totali, sarà necessario un preavviso di almeno 36 ore. Anche a tal fine, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi esclusivamente mediante assegno bancario e/o bonifico e/o modalità equipollenti comunque tracciate.

La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge [per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica]. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto al 31 Dicembre. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile.

Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 (uno) giorno.

Art. 17

Le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

[La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni del tasso di riferimento, la cui determinazione sia sottratta alla volontà delle parti].

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 18

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 19

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini della adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all'articolo 13.

Il monitoraggio sul rispetto degli Indici di attenzione è affidato in primo luogo all'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione - in caso di superamento di uno degli indici - dovrà darne notizia all'Organo di controllo facendo seguire senza indugio l'adozione di un Piano volto ad un rientro negli Indici entro un termine compatibile con l'entità dello scostamento. Il Piano dovrà prevedere termini intermedi tramite cui sia possibile verificare il suo corretto andamento.

L'Organo di amministrazione potrà - in alternativa alla formulazione del Piano - prospettare quali misure di rientro abbia già adottato.

L'Organo di Controllo vigilerà, nell'ambito dei suoi doveri definiti dall'art. 2403 c.c., che la gestione della Cooperativa non si discosti dagli Indici. Ove nell'ambito dei controlli che gli sono affidati rilevi uno scostamento dagli Indici, l'Organo di Controllo, qualora l'Organo di amministrazione non vi abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell'art. 2403 bis co.2 c.c. all'Organo di amministrazione, invitandolo ad illustrare un Piano o le misure predisposte. L'Organo di Controllo valuterà l'idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e terrà monitorate le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta attuazione, anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 3 del regolamento quadro di Legacoop.

L'Organo di Controllo darà atto di questi punti di controllo, nonché delle loro risultanze ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell'informativa, nella propria Relazione al Bilancio d'esercizio, affinché i soci ne siano resi edotti, ferma restando la possibilità per l'Organo di Controllo di avvalersi dei poteri attribuitigli dall'art. 2406 ultimo comma c.c..

Nei casi più gravi sono in ogni caso salvi i poteri di cui all'art. 2409 c.c. o la eventuale richiesta, da parte dell'Organo di Controllo, dell'adozione di adeguati provvedimenti da parte degli Organi di Vigilanza Amministrativa previsti dal d.lgs 220 del 2002.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione della società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del regolamento quadro di Legacoop.

Art. 20

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs 220/2002 si confronterà con il Collegio sindacale in merito al rispetto degli indici di attenzione di cui all'art. 4 del regolamento quadro di Legacoop.

Art. 21

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale. Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra ai soci cooperatori:

i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 19 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;

l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;

le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la gestione della raccolta del prestito. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno: — l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società; — qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia); — ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

— un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/l)/Al$, accompagnato dalla seguente dicitura: —Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 22

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato [dal presente regolamento] o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento – salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 21 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 19, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, se esistente, il quale informerà con la periodicità prevista dalla Legge e dallo statuto il Consiglio stesso sul proprio operato.

Art. 24

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 19 Luglio 2019 in sostituzione del regolamento attualmente in essere approvato in data 19 Dicembre 1997 ed è entrato in vigore a partire dal 20 luglio 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.